

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
accompagnante il disegno di legge sull'elezione degli Uffici
e dei Consigli patriziali

(del 20 novembre 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La nuova legge organica patriziale (in seguito LOP), adottata da questo Gran Consiglio nella seduta del 29 gennaio 1962 (FU 1962 pag. 569), entrata in vigore il 1. gennaio 1963 (decreto 23 novembre 1962 emanato dal Consiglio di Stato in applicazione dell'art. 133 cpv. 2 LOP), contempla la possibilità, per i Patriziati con oltre 300 iscritti nel catalogo dei patrizi, di istituire il Consiglio patriziale (art. 50 cpv. 1 LOP).

Quo all'istituzione ed al funzionamento di questo organo, la legge (art. 50 cpv. 2) statuisce che, in quanto non sia diversamente disposto da un regolamento da emanare dal Consiglio di Stato, sono applicabili in via analogica gli art. 35 e seguenti della legge organica comunale. Il Consiglio di Stato ha effettivamente emanato, il 29 gennaio 1963, un regolamento di applicazione della LOP, ma non ha ritenuto, nella materia, di dover andar oltre la fissazione degli estremi dell'eleggibilità e delle incompatibilità. Esso ha stabilito:

« Art. 6. — Alla carica di membro del Consiglio patriziale sono eleggibili coloro che hanno diritto di voto in materia patriziale.

La carica è obbligatoria solo per i patrizi domiciliati nel Comune o nei Comuni del patriziato; essa è incompatibile con quella di membro o di supplente dell'Ufficio patriziale, come pure con la funzione di segretario contabile ».

Deve infine essere rilevato, a titolo di completezza, che la LOP, al suo art. 51, precisa ancora che il Consiglio patriziale esercita gli attributi dell'Assemblea patriziale (art. 43, lettere da b) ad n) LOP), riservato il diritto di referendum.

Non contempla per contro la legge nessuna norma a disciplina dell'elezione dei Consigli, così come degli Uffici patriziali.

Per ciò che concerne l'elezione degli Uffici patriziali, è tuttora applicabile la legge 19 novembre 1956, erogata da questo Gran Consiglio per ovviare alla carenza di norme esaurienti in materia, regolandola finalmente in modo chiaro e preciso.

Con l'entrata in vigore della nuova LOP, si pone pertanto la necessità di disciplinare l'elezione dei Consigli patriziali, ed il Consiglio di Stato, pur dovendo dar atto che la legge 19 novembre 1956 non abbia fatto cattiva prova, ritiene sia giunto il momento di compiere un ulteriore passo innanzi innovando anche in materia di elezione degli Uffici patriziali. Infatti, se si deve ammettere che la procedura prevista dalla legge 19 novembre 1956 fosse adeguata per assemblee formate dai soli capi-fuoco, quindi generalmente modeste quanto a numero di partecipanti, sembra evidente ed è comunque presumibile che la stessa procedura non convenga ad assemblee numericamente più forti, dal momento che sono accessibili a tutti i cittadini patrizi maggiorenni, uomini o donne che siano (art. 19 e 42 LOP).

Premesso che il Consiglio di Stato resta del parere, già espresso nel suo messaggio n. 625, del 22 maggio 1956, concernente il progetto di legge sull'elezione degli Uffici patriziali, nel senso che questa materia, squisitamente procedurale, debba essere codificata separatamente, al di fuori della LOP, alla quale spetta essenzialmente di porre i principi secondo cui devono essere retti e funzionare gli organi del Patriziato, si rileva che, prima di proporre per l'esame del Gran Consiglio il disegno di legge qui annesso, il Dipartimento dell'interno ha ritenuto opportuno di interpellare gli enti interessati, tramite l'Alleanza patriziale (ALPA), quo alla scelta del sistema di voto. Un'inchiesta promossa preliminarmente dall'ALPA presso gli enti patriziali affiliati ha messo in luce che essi danno la preferenza nella misura del 50% circa al sistema della maggioranza assoluta. I rimanenti si sono pronunciati per la proporzionale o per la maggioranza relativa in parti pressoché uguali, con una leggera prevalenza per la prima. Concludendo il Consiglio dell'ALPA si è espresso per la codificazione sia del sistema della maggioranza assoluta, sia della proporzionale, ritenuto che dovrebbe spettare ai singoli enti di stabilire, per regolamento, il sistema applicabile.

Il Consiglio di Stato, pur non misconoscendo gli aspetti positivi della soluzione prospettata (adottata del resto in parecchi altri Cantoni anche in sede politica) specie in quanto soddisferebbe ad un'esigenza dell'autonomia riconosciuta ai Patriziati, è tuttavia del parere che la facoltà di libera scelta, da parte dei Patriziati stessi, del sistema di voto, darebbe certamente adito ad incertezze, complicazioni ed in ultima analisi anche a speculazioni politiche o di gruppi che, per quanto è possibile, devono essere vietate. Esso vi propone pertanto di codificare un sistema di voto unico e più precisamente quello della maggioranza assoluta, sia perché questo sistema raccoglie oggi ancora cospicui consensi da parte degli enti interessati, sia perché ragioni inoppugnabili, già esposte altre volte in seno al Gran Consiglio (cfr. ad es. verbali sessione autunnale 1961, pag. 410) ne giustificano il mantenimento. A questo proposito sia consentito di riprodurre un passo del già citato messaggio n. 625, del 22 marzo 1956, nel quale il Consiglio di Stato illustrava i motivi per i quali, a suo giudizio, l'introduzione della proporzionale per l'elezione degli Uffici patriziali dovesse essere esclusa. Esponeva il Consiglio di Stato:

« Si pensi anzitutto che il sistema del voto proporzionale discende essenzialmente da un concetto politico, dove non tanto la persona del candidato, quanto l'importanza del gruppo, del partito come tale, con la sua dottrina e i suoi programmi, tende ad affermarsi. Ora, non vi è chi non veda come questa base politica faccia materialmente difetto nel nostro Patriziato, che non ha come il Comune funzioni politiche, ma funzioni essenzialmente economiche. Sarebbe pertanto contrario all'essenza stessa del Patriziato l'introdurre il sistema del voto proporzionale, e quindi far sì che l'elezione dell'amministrazione patriziale si basi su concetti politici estranei al Patriziato medesimo ».

La tesi sostenuta allora, a mente del Consiglio di Stato, mantiene la sua validità anche in riferimento al nuovo istituto dei Consigli patriziali.

Il disegno di legge qui sottoposto al Gran Consiglio contiene alcune sostanziali innovazioni che vogliono essere poste in rilievo:

Avanzitutto, contrariamente a quanto sino ad oggi praticato, il Consiglio di Stato propone che le elezioni patriziali abbiano luogo non più in occasione di un'assemblea ordinaria, ma separatamente, e meglio la domenica successiva alla prima (art. 1 cifra 1). La ratio dell'innovazione appare evidente. Si tratta da una parte di alleggerire l'ordine del giorno, generalmente già carico, della prima assemblea ordinaria; dall'altra di creare le premesse per il regolare svolgimento delle operazioni di voto. Qualcuno potrà obiettare che già troppo spesso le assemblee patriziali vanno deserte, per cui lo sdoppiamento della prima arrischia di accrescere l'assenteismo dei patrizi. Il Consiglio di Stato è tuttavia dell'avviso che l'innovazione

proposta sia necessaria e non condivide una preoccupazione del genere in quanto lo scrutinio non richiederà in definitiva ai singoli patrizi se non il piccolo sacrificio di un breve accesso agli uffici elettorali. Il disegno di legge prevede comunque (art. 1 cifra 2), per gli enti patriziali di minore importanza, la possibilità di derogare dalla norma di cui alla cifra 1, stabilendo per regolamento e con il consenso del Consiglio di Stato che l'elezione avvenga in occasione della prima assemblea ordinaria.

Una seconda innovazione di rilievo che vuol essere ancorata nella nuova legge concerne la presentazione delle candidature. In proposito il Consiglio di Stato è del parere che anche nelle elezioni patriziali, come nelle elezioni politiche, debba essere fatto luogo a formale presentazione di candidature non più in apertura dell'assemblea nella quale si procede allo scrutinio, ma nel corso di una procedura preliminare che prende inizio con la convocazione dell'assemblea stessa. Per la procedura preliminare e le operazioni di scrutinio e di spoglio, ritiene opportuno che si faccia essenzialmente capo alle modalità generali della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni, del 23 febbraio 1954 (in seguito LVE). Ciò al fine di evitare possibili confusioni negli organi e nell'elettorato patriziali. In questo ordine di idee il disegno di legge richiama genericamente la LVE per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, il funzionamento degli uffici elettorali, i locali di voto, lo scrutinio, le operazioni di spoglio, la decorrenza dei termini (art. 2), le competenze del presidente dell'Ufficio patriziale nella procedura preliminare (art. 3 cifra 4), l'istituzione di più uffici elettorali (art. 6 cifra 5). Esso contiene tuttavia un certo numero di norme proprie alle elezioni patriziali o che, pur riflettendo disposizioni della LVE, è opportuno siano ribadite, vuoi a titolo di completezza, vuoi perchè non si identificano pienamente con le medesime. Prevede in particolare l'elezione del presidente contemporaneamente a quella dei membri e supplenti dell'Ufficio patriziale (art. 1 cifra 3). Fissa i termini entro i quali le proposte di candidature devono essere presentate (art. 3 cifra 1) e sono definitivamente stabilite (art. 4 cifra 1). Detta le esigenze cui devono soddisfare le proposte, escludendo in particolare che esse rechino denominazioni di gruppo (art. 3 cifra 2). Stabilisce gli orari dello scrutinio (art. 5), la sede delle operazioni di scrutinio e di spoglio, la composizione degli uffici elettorali (art. 6 cifra 1 e 2). Prevede la possibilità, per un delegato dei proponenti, di assistere, senza diritto di voto, alle operazioni di scrutinio e di spoglio (art. 6 cifra 4). Disciplina la distribuzione del materiale di voto nelle cabine elettorali e al domicilio dei patrizi (art. 7), l'espressione del voto (art. 9), le operazioni di spoglio (art. 10, 11). Elenca i motivi di nullità delle schede (art. 12). Definisce la maggioranza assoluta (art. 13). Prevede il sorteggio in caso di parità di voti (art. 14), la proclamazione dei risultati e degli eletti (art. 15), la tenuta di un verbale delle operazioni, di cui prescrive il contenuto (art. 16), un secondo scrutinio a maggioranza relativa per i candidati che non hanno conseguito la maggioranza assoluta (art. 17). Regola la procedura per i casi di incompatibilità (art. 18), di opzione (art. 19) e di sostituzione (art. 23), semplificando quest'ultima, analogamente a quanto fa l'art. 9 cpv. 2 LVE, con l'introduzione degli elenchi dei subentranti alle cariche di membro e di supplente dell'Ufficio e di membro del Consiglio patriziale, che saranno allestiti secondo il numero dei voti ottenuti dai candidati non eletti (art. 20). Indica le modalità di ricorso (art. 21), di custodia e di distruzione del materiale (art. 22). Detta infine le norme penali (art. 24), ricalcando sostanzialmente l'art. 116 LVE, nonchè le norme abrogative e finali (art. 25).

Illustrate così brevemente le premesse da cui si diparte e le esigenze cui si informa l'annesso disegno di legge, che vi è proposto per l'adozione, ci permettiamo di avvertire che, il 1965 essendo anno di rinnovo dei poteri patriziali e dovendo nel frattempo essere allestiti, sulla scorta della LOP e della legge sull'elezione degli Uffici e dei Consigli patriziali, i nuovi regolamenti, l'esame di questo oggetto dovrebbe essere affrontato con sollecitudine.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro deferente ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Pellegrini

p. o. Il Cancelliere :
G. Beati

Disegno di

LEGGE sull'elezione degli Uffici e dei Consigli patriziali

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 20 novembre 1964 n. 1258 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1.

**Epoca e sistema
di elezione**

¹ Le elezioni patriziali avvengono ogni quattro anni, la domenica successiva alla prima assemblea ordinaria, a scrutinio segreto, per schede separate, secondo il sistema della maggioranza assoluta.

² In deroga a quanto dispone il primo capoverso, gli enti patriziali di minore importanza possono stabilire per regolamento e con il consenso del Consiglio di Stato che l'elezione avvenga in occasione della prima assemblea ordinaria.

³ L'assemblea, nella forma dello scrutinio popolare, elegge il presidente, i membri e i supplenti dell'ufficio e, laddove è istituito, il Consiglio patriziale.

Art. 2.

Norme sussidiarie

I preliminari per l'elezione e le operazioni di scrutinio e di spoglio si svolgono secondo le disposizioni generali della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 (qui abbreviata: LVE) applicabili alle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta, in quanto la presente legge non disponga diversamente, e ciò per quanto concerne:

- a) la convocazione dell'assemblea;
- b) la presentazione delle candidature;
- c) il funzionamento degli uffici elettorali;
- d) i locali di voto;
- e) lo scrutinio;
- f) le operazioni di spoglio;
- g) la decorrenza dei termini.

Art. 3.

¹ Le proposte di candidati devono essere deposte in doppio esemplare entro le ore 18 del penultimo lunedì antecedente il giorno dell'elezione presso la sede dell'Ufficio patriziale.

**Proposte
di candidati**

² Le proposte non devono recare denominazioni di gruppo : esse devono essere fatte separatamente per la carica di presidente, di membro, di supplente e di consigliere patriziale. Un candidato non può essere proposto contemporaneamente come presidente, membro o supplente ; può essere invece proposto contemporaneamente come presidente, membro o supplente da una parte e consigliere patriziale dall'altra.

³ Per ogni proposta è rilasciata una dichiarazione attestante l'ora, la data e il numero progressivo del deposito.

⁴ Il presidente dell'Ufficio patriziale esamina le proposte secondo la norma dell'art. 36 LVE.

Art. 4.

¹ Le proposte di candidati devono essere definitivamente stabilite entro il lunedì antecedente il giorno dell'elezione.

**Proposte
definitive**

² Esse sono pubblicate all'albo, con il nome dei proponenti, dal presidente dell'Ufficio patriziale.

³ L'elenco dei candidati dev'essere affisso nei locali dove si svolge lo scrutinio e nelle cabine elettorali.

Art. 5.

¹ L'Ufficio patriziale fissa gli orari di scrutinio : quest'ultimo deve aver luogo, di regola, al mattino tra le 9 e le 12 e al pomeriggio tra le 14 e le 17.

Orari di scrutinio

² L'Ufficio può stabilire uno scrutinio anticipato al sabato tra le 14 e le 18, in considerazione del numero degli iscritti in catalogo o di ogni altra esigenza particolare.

Art. 6.

¹ Le operazioni di scrutinio e di spoglio si svolgono alla sede del Patriziato e sono dirette da un ufficio elettorale composto del presidente e di due membri dell'Ufficio patriziale. Se, per ragioni diverse, l'ufficio non può esser così composto, devono essere assunti altri patrizi.

**Sede delle operazioni di scrutinio e di spoglio ;
uffici elettorali**

² Il segretario patriziale funge da segretario dell'ufficio.

³ L'ufficio elettorale decide a maggioranza.

⁴ Alle operazioni di scrutinio e di spoglio ha diritto di assistere, senza diritto di voto, un proponente per ogni proposta di candidati.

⁵ In considerazione del numero degli elettori o per i Patriziati che si estendono a più Comuni, l'Ufficio patriziale può decidere l'istituzione di più uffici elettorali. In tal caso dev'essere designato un ufficio elettorale principale secondo la norma dell'art. 50 LVE.

Art. 7.

¹ L'Ufficio patriziale mette a disposizione dei votanti, nelle cabine elettorali, schede bianche, schede stampate secondo le liste proposte e buste ufficiali.

**Distribuzione
del materiale
di voto**

² E' facoltativa la distribuzione, da parte dell'Ufficio patriziale, del materiale di voto al domicilio dei patrizi.

³ I proponenti possono, inoltre, provvedere alla distribuzione a domicilio di schede ufficiali stampate, da fornire dall'Ufficio patriziale.

Art. 8.

**Moduli delle
schede**

Il Consiglio di Stato stabilisce i moduli delle schede e delle buste ufficiali.

Art. 9.

**Espressione
del voto**

¹ L'elettore può esprimere il voto riempiendo di propria mano la scheda bianca oppure usando la scheda stampata: nel secondo caso può cancellare il nome dei candidati per cui non intende votare sostituendoli con altri, come pure completare la scheda con nomi di altri candidati.

² Le schede per l'elezione dell'Ufficio e del Consiglio patriziale vanno racchiuse in buste separate e deposte nelle rispettive urne.

Art. 10.

**Spoglio :
a) Inizio**

Chiuso lo scrutinio, si procede allo spoglio. In caso d'elezione contemporanea dell'Ufficio e del Consiglio patriziale, si provvede prima allo spoglio dell'elezione del primo, quindi a quello del secondo.

Art. 11.

b) Procedura

¹ Si contano dapprima le buste contenute nell'urna, riscontrando il loro numero con quello dei votanti.

² In seguito le schede sono estratte a una a una e numerate; quindi l'ufficio elettorale decide circa la loro validità, classificandole in schede valide, schede nulle e schede bianche.

³ Il numero progressivo delle schede nulle dev'essere messo a verbale con l'indicazione, per ogni scheda, dei motivi della decisione dell'ufficio.

⁴ L'ufficio elettorale accerta poi, elencandoli separatamente, i voti ottenuti dai singoli candidati alla carica di presidente, di membro o di supplente, rispettivamente di consigliere patriziale.

⁵ Le schede così ripartite vengono racchiuse e sigillate in plichi separati.

Art. 12.

**Nullità e validità
delle schede**

¹ Sono nulle :

- a) le schede che portano segni di riconoscimento o contenute in buste riferentisi ad altre votazioni o con segni di riconoscimento;
- b) le schede racchiuse in buste contenenti scritti o cose estranee all'elezione;
- c) le schede non racchiuse nelle buste ufficiali;
- d) le schede con indicazioni, qualifiche o diciture estranee all'elezione;
- e) le schede illeggibili;
- f) le schede multiple; se però sono due sole, invariate e identiche, una di esse è da ritenere valida;
- g) le schede che portano il nome di persona che non sia fra i candidati;

h) le schede sulle quali un candidato figura per una carica alla quale non è stato proposto ;

i) le schede che portano più di una volta il nome di un candidato.

² Se una scheda porta un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi, gli ultimi nomi sono radiati e gli altri voti considerati validi.

³ Le buste senza scheda sono parificate alle schede bianche.

Art. 13.

¹ Sono eletti al primo scrutinio i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e che hanno conseguito la maggioranza assoluta : questa equivale al numero che, raddoppiato, dà un totale superiore di almeno un'unità a quello delle schede valide e computabili.

Maggioranza assoluta

² Per il calcolo della maggioranza assoluta le schede bianche e le schede nulle non sono computabili.

³ Per ogni candidato sono conteggiati separatamente i voti per la carica alla quale è stato proposto.

Art. 14.

In caso di parità di voti tra due o più candidati, l'elezione è determinata per sorteggio.

Parità di voti

Art. 15.

Ultimato lo spoglio, il presidente dell'ufficio procede pubblicamente alla lettura del verbale, alla proclamazione degli eletti e rilascia a questi ultimi le credenziali.

Proclamazione dei risultati e degli eletti

Art. 16.

¹ L'ufficio elettorale tiene un verbale da cui devono risultare :

Verbale

a) i nomi dei membri dell'ufficio elettorale e del segretario e, se del caso, di coloro che assistono alle operazioni giusta l'art. 6, quarto capoverso ;

b) il numero degli iscritti in catalogo e quello dei votanti ;

c) lo svolgimento cronologico dello scrutinio e dello spoglio ;

d) le eventuali osservazioni e le contestazioni dei membri dell'ufficio o di coloro che assistono alle operazioni giusta l'art. 6, quarto capoverso ;

e) le decisioni dell'ufficio succintamente motivate ;

f) i risultati dell'elezione, con l'elenco degli eletti e dei subentranti ;

g) la proclamazione dei risultati.

² Il verbale è firmato dai membri dell'ufficio elettorale e dal segretario ; esso è consegnato in copia sia all'Ufficio patriziale, sia al giudice di pace per il giuramento o la promessa degli eletti.

Art. 17.

¹ Per i candidati che non hanno conseguito la maggioranza assoluta, si provvede a un secondo scrutinio la domenica successiva con il sistema della maggioranza relativa : sono eletti in tal caso i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Secondo scrutinio; maggioranza relativa

² Se nel secondo scrutinio si constata parità di voti fra due o più candidati l'elezione avviene per sorteggio.

³ Nel secondo scrutinio si può votare solo per i candidati non eletti al primo.

Art. 18.

**Incompatibilità
per parentela
fra presidente,
membri e
supplenti**

¹ Se risultano eletti due o più candidati alle diverse cariche in grado di parentela incompatibile secondo la legge organica patriziale si proclama eletto il candidato alla carica principale.

² In caso di parità di carica si proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti l'elezione è determinata per sorteggio.

³ Se l'incompatibilità di parentela sorge in seguito a un'elezione complementare, la priorità spetta a chi è già in carica.

Art. 19.

Opzione

¹ L'ufficio che provvede alla proclamazione fissa un termine di quindici giorni per l'opzione a chi occupa una carica incompatibile o fosse eletto alla carica di presidente, membro o supplente dell'Ufficio patriziale e contemporaneamente membro del Consiglio patriziale.

² Se l'eletto non opta si presume abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione; in caso di elezione alla carica di presidente, membro o supplente dell'Ufficio e contemporaneamente di membro del Consiglio patriziale, si presume che egli rinunci alla seconda.

³ Il giuramento o la promessa solenne equivalgono ad opzione.

Art. 20.

**Elenco dei
subentranti ;
pubblicazione
dei risultati**

¹ Stabilito l'elenco degli eletti, l'ufficio allestisce quello dei subentranti alla carica di membro o di supplente dell'Ufficio o membro del Consiglio patriziale secondo il numero dei voti ottenuti dai candidati non eletti.

² I risultati dell'elezione, con l'elenco dei subentranti, sono pubblicati all'albo per cura del presidente dell'ufficio elettorale.

Art. 21.

**Contestazioni ;
ricorso**

Sulle contestazioni circa la validità, la nullità delle schede o le elezioni in genere decide il Consiglio di Stato a seguito di ricorso da interporre secondo le norme della vigente legge sulla procedura per le cause d'amministrativo semplice.

Art. 22.

**Custodia e
distruzione del
materiale**

¹ A spoglio terminato, il materiale dell'elezione dev'essere chiuso in plico e firmato dai membri dell'ufficio elettorale.

² Esso è custodito dall'Ufficio patriziale e distrutto dopo un mese sotto sorveglianza di quest'ultimo.

³ In caso di ricorso il materiale dell'elezione è tenuto a disposizione del Consiglio di Stato: esso è distrutto entro un mese dall'intimazione della decisione definitiva.

Art. 23.

Sostituzioni

¹ Se durante il periodo di elezione un seggio diventa vacante per decesso, dimissioni o altra causa, subentra il candidato che,

nelle elezioni generali, ha ottenuto il maggior numero di voti secondo l'elenco dei subentranti.

² In caso di vacanza della carica di presidente o quando la lista dei subentranti è esaurita si procede come nel caso di elezioni generali, nei termini fissati dall'Ufficio patriziale.

Art. 24.

¹ I membri degli Uffici patriziali o degli uffici elettorali che contravvengono alle norme della presente legge possono essere puniti disciplinarmente dal Consiglio di Stato con una multa da Fr. 20,— a Fr. 1.000,—.

Norme penali

² Le infrazioni commesse dagli elettori sono punibili dal Dipartimento competente con una multa da Fr. 20,— a Fr. 1.000,— secondo le norme della legge di procedura per le contravvenzioni.

³ E' particolarmente punibile :

- a) chiunque asporta o altera il materiale di votazione depresso nelle cabine o altrove ;
- b) chiunque, all'atto di votare, dichiara falsa identità o presenta documenti di legittimazione non propri, falsi o alterati ;
- c) chiunque, dopo aver esercitato il diritto di voto, sosta nell'edificio dove ha luogo lo scrutinio o vi ritorna a spoglio non ancora ultimato ;
- d) chiunque, durante le operazioni di scrutinio o di spoglio, procura con manovre di conoscere il voto degli elettori ;
- e) chiunque contraffà o altera l'espressione del voto sulle schede o il risultato dell'elezione.

⁴ E' riservata l'azione penale.

Art. 25.

¹ L'art. 44, secondo capoverso della legge organica patriziale del 29 gennaio 1962 è modificato come segue :

Norme abrogative e finali

« La prima esamina il rapporto della Commissione della Gestione sull'esercizio precedente e delibera sullo stesso ».

² E' abrogata la legge sull'elezione degli Uffici patriziali del 19 novembre 1956.

³ Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi: il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

